



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 4 giugno 2012

Preg.mo sig.
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Oggetto: presentazione del disegno di legge " Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale"

In allegato trasmetto il disegno di legge "Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale" e la sua relazione illustrativa, in base all'art. 92 del regolamento interno. Il disegno di legge è sottoscritto dai componenti del comitato per la razionalizzazione normativa, nel cui seno è maturata l'iniziativa: lo trasmetto nella mia veste di attuale coordinatore del comitato.

- Claudio Civettini -

All.i



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Disegno di legge

Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Da alcuni anni l'argomento della valutazione delle politiche pubbliche è oggetto di sempre maggiore attenzione anche da parte delle assemblee legislative regionali italiane, sulla scia dei paesi più attenti a queste tematiche (come gli Stati Uniti). Presupposto di quest'attenzione è l'idea che i consigli, una volta approvata una legge, non possano disinteressarsi della sua attuazione e dei suoi effetti: se non altro perché difetti di progettazione, mutate condizioni economico-sociali o quant'altro potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi che i consiglieri si erano posti, al momento di approvare le disposizioni legislative. Da questo punto di vista, quindi, la valutazione è inquadrabile in una serie di attività conoscitive e di controllo che a volte hanno esiti anche a livello normativo: per esempio, da queste attività potrebbe venir fuori che gli obiettivi dell'intervento non possono essere raggiunti se non s'interviene su alcuni presupposti derivanti dalla formulazione delle leggi che stanno alla base di quella politica. Quindi le attività conoscitive e di controllo possono sfociare in un progetto di legge che riveda i presupposti normativi della politica in esame.

L'argomento, dunque, s'inquadra in una corrente di pensiero che trova sempre maggiori consensi a livello scientifico, secondo cui i consigli dovrebbero valorizzare le attività conoscitive e ispettive ancor più di quelle legislative, tenendo conto della loro essenziale funzione di rendere pubblici i risvolti e i passaggi delle decisioni politiche, che altrimenti rischierebbero di restare confinati nelle stanze dei governi locali. E' quasi inutile, a questo proposito, ricordare le ormai classiche definizioni della democrazia come esercizio in pubblico del pubblico potere (in contrapposizione agli arcana imperii di altri regimi), perché non si sottovaluti l'importanza di questi passaggi.

Uno strumento essenziale per procedere in questa direzione è quello delle relazioni che impongono agli esecutivi obblighi informativi nei confronti delle assemblee, di norma sotto forma di relazioni sull'attuazione delle leggi. Negli ultimi anni c'è stato un sforzo notevole, in diverse regioni, per rendere più precisi questi obblighi: si parla ormai, più che di generiche relazioni, di clausole valutative, che precisano gli obblighi informativi in modo da cercare di individuare gli aspetti chiave nell'attuazione di una legge, rilevanti per definirne gli effetti. In tal modo, anche grazie a un'interlocuzione fra le commissioni consiliari e la giunta, si dovrebbe evitare la produzione di relazioni meramente rituali e che si risolvono in appesantimenti burocratici.

Per fare un esempio, poniamo che in base a una legge siano previste delle provvidenze per stabilizzare i lavoratori precari. Una semplice relazione potrebbe dare atto (e già sarebbe qualcosa) che i fondi in questione sono stati integralmente utilizzati, e quindi che un certo numero di precari è stato stabilizzato. Però ci si potrebbe chiedere se questi precari sarebbero stati stabilizzati anche in assenza del contributo. Esistono delle metodologie scientifiche che permettono di verificare con sufficiente attendibilità se la stabilizzazione dipende o meno dagli incentivi, e quindi se la legge ha avuto effetto in base



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

alle sue finalità; oppure ha avuto effetti di diverso genere. Restando al caso in questione, se le stabilizzazioni ci sarebbero state comunque la legge non avrebbe perseguito i suoi fini, ma semmai avrebbe garantito un contributo alle imprese evitando, per esempio, di essere bloccata dalla Commissione europea. Ora, secondo alcuni studi pare che talora sia accaduto proprio qualcosa del genere. Una clausola valutativa ben fatta e un'attività delle commissioni consiliari sufficientemente approfondita, in questi casi, consentirebbe di individuare i problemi incontrati nell'attuazione della legge: cosa che sfuggirebbe a una relazione che pure si sforzasse di basarsi su dati di fatto, limitandosi però a riferire sull'avvenuto utilizzo dei fondi. Crediamo che quest'esempio renda palesi i risvolti politici e la delicatezza di quest'attività.

Nel corso degli anni, e specialmente in questa legislatura, il consiglio provinciale ha approvato diverse norme che prevedono clausole valutative o comunque relazioni sull'attuazione di leggi. Il problema è che dall'approvazione di queste norme possono essere passati molti anni; quindi può darsi che in alcuni casi gli obblighi non siano più attuali, o che sia opportuno modificare le clausole in questione per tener conto degli indirizzi generali che nel frattempo hanno preso piede, dando organicità e coerenza a un tipo di attività che presumibilmente (se non sicuramente, secondo gli auspici di molta dottrina) dovrebbe acquisire una sempre maggiore centralità, nell'ambito delle funzioni svolte dalle assemblee legislative. Per questo motivo, e in base agli spunti contenuti nella mozione n. 11 del 2009, che fra l'altro ha istituito un comitato consiliare con il compito di occuparsi di quest'argomento, ci è sembrato che questo fosse il momento opportuno per riprendere in mano in maniera complessiva tutte le disposizioni che regolano la materia, sia per uniformarle e perfezionarle, sia per dare al consiglio l'occasione di gettare uno sguardo, in maniera organica e ragionata, su questo genere di attività e di disposizioni.

Tranne che in pochi casi (dove il carattere delle relazioni pareva giustificarlo), nel testo che segue la presentazione delle relazioni è stata sempre riferita alla competente commissione, e non genericamente al consiglio provinciale: supponendo che in quest'ultimo caso si trattasse di norme vecchie o di difformità involontarie, e che la trasmissione alla commissione valorizzasse il ruolo dell'assemblea, esprimendo una preferenza verso l'avvio di un procedimento per l'esame della relazione. Ovviamente questo non impedisce che le singole relazioni siano portate a conoscenza di tutti i consiglieri: anzi, il fatto che ci sia una preferenza verso l'avvio di un procedimento dovrebbe garantire un'informazione più ragionata. Un ulteriore passo in questa direzione potrebbe essere l'integrazione delle disposizioni che, nel regolamento interno consiliare, disciplinano la trattazione di questi documenti. Ci pare auspicabile che il consiglio intervenga anche su queste norme: ma questo potrà essere fatto solo con le procedure e le garanzie apprestate per modificare il regolamento interno, e quindi in separata sede.

In un caso (legge su Stava) s'è eliminata la previsione di relazioni, dato che si tratta palesemente di un residuo storico. In un altro caso alcune abrogazioni derivano da semplici sovrapposizioni (scoordinate) fra la legge di contabilità e la l.p. n. 3 del 2006: la disciplina è stata tenuta solo nella seconda legge (più aggiornata), con alcune integrazioni derivanti dalla prima.

In termini generali, inoltre, le previsioni normative sono state rese uniformi e talora riscritte in maniera più organica: questo ha comportato l'abrogazione di alcune disposizioni il cui contenuto, in realtà, è stato trasfuso in altre. In particolare, s'è uniformata ed estesa la previsione di un affinamento eventuale delle relazioni su richiesta delle commissioni, già contenuta nella maggior parte delle ultime clausole.



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ovviamente si può sempre ritenere, politicamente, che altre relazioni siano superate o poco rilevanti (quindi da sopprimere), mentre sarebbe meglio inserirne in leggi che originariamente non le prevedevano: abbiamo ritenuto che queste valutazioni potessero essere affidate al consiglio in sede di esame di questo progetto di legge, sulla base di un apposito documento (allegato a questa relazione) sulle leggi che potrebbero essere completate con la previsione di strumenti informativi. Infatti il disegno di legge che presentiamo è nato nell'ambito del comitato per la razionalizzazione normativa, istituito in base alla sopra citata mozione n. 11 del 2009: e quindi in un ambito politicamente neutro; mentre l'estensione o meno delle attività di valutazione a nuove leggi è una decisione tipicamente politica. Il tema, qui, sfuma in quello dell'opportunità (o meno) di concentrare l'attività consiliare su un certo numero di argomenti, più rilevanti o attuali; anche per non rischiare che l'informazione, oltre una certa soglia, diventi confusione. Per rendere più facile una riflessione in proposito nel disegno di legge sono incluse tutte le disposizioni che prevedono obblighi informativi, pure quando se ne potrebbe fare a meno (perché sono state modificate in maniera esclusivamente formale).

Non sono incluse nel testo, date le loro particolarità sostanziali o procedurali, le relazioni del difensore civico, del comitato pari opportunità, del CORECOM e quelle previste dalla legge elettorale provinciale; ma ovviamente non è escluso che si possano rivedere anche queste - tenendo conto, però, che per rivedere l'ultima legge dovrebbe essere seguito il procedimento aggravato previsto per le leggi sulla forma di governo; e che le prime due relazioni sono previste da leggi in corso di revisione.

Quanto ai singoli articoli, segnaliamo solo alcune questioni che hanno qualche ulteriore risvolto, oltre a quelli di cui s'è discusso sopra. La relazione prevista dall'art. 22 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia (l.p. n. 13 del 1977), anzitutto, non è mai pervenuta al consiglio. Quindi bisogna stabilire se il suo mancato invio e il fatto che questo sia passato sostanzialmente inosservato sia indice dell'opportunità di eliminarla o se, piuttosto, non sia opportuno confermarla, sollecitando l'attuazione della norma (vedi in proposito l'art. 2 dell'iniziativa).

La l.p. n. 10 del 1988, sulla cooperazione allo sviluppo (modificata dall'art. 6) dovrebbe essere in via di superamento da parte della l.p. n. 4 del 2005; ma il contenzioso costituzionale in materia fa pensare che si potrebbe andare avanti per molto tempo a doppio binario, tenendola in piedi (anche se sarebbe opportuno riprendere in mano la materia: ma questo non è il luogo per farlo). Di qui la modifica, comunque, nel senso di uniformare questa clausola e quella della l.p. n. 4 del 2005 (per cui vedi l'art. 18).

L'art. 8 riconduce l'art. 19 della l.p. n. 27 del 2010 in quella che pare la sua sede più propria, data la sua parziale sovrapposizione con l'art. 40 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa e la sua attinenza - comunque - con quest'ultima legge.

Il comma 1 dell'art. 11 prova a superare il mancato coordinamento fra la legge sulla programmazione e la legge elettorale (e le conseguenti duplicazioni), cercando anche di precisare e qualificare le relazioni previste da queste leggi. Inoltre sviluppa il documento sul lato dell'iniziativa legislativa, pensando a future, possibili misure del regolamento interno destinate a facilitare l'approvazione dei provvedimenti previsti nel programma sottoposto all'elettorato. Di qui il ruolo più forte del consiglio, nel quarto capoverso del comma 1.

L'art. 15 interviene su una disposizione un po' atipica, in materia di gioco d'azzardo; che prevedeva una relazione una tantum (nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'articolo, e dopo mai più): di qui le modifiche, atte a rendere permanenti gli obblighi informativi.



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

C'è una parziale sovrapposizione fra la relazione prevista dall'art. 9 della legge provinciale sulla polizia locale (modificato nell'art. 19 del disegno di legge) e quella recentemente introdotta dall'art. 11 della l.p. n. 15 del 2011 (ritoccata dall'art. 36 di quest'iniziativa); la cosa potrebbe causare disfunzioni o rumore. S'è provato ad ovviare al problema rivedendo leggermente ambo le clausole; resta aperta l'opportunità di unificarle (dal punto di vista meramente tecnico, anzi, questa sarebbe l'opzione preferibile).

L'art. 20 modifica l'art. 33 bis della l.p. n. 3 del 2006 (relativa all'organizzazione della provincia), principalmente, per non legare l'informazione alla sessione di bilancio, così da dare alla connessa attività delle commissioni tempo e rilevanza autonoma, in modo che non passi in secondo piano; è nuovo - inoltre - il secondo periodo del comma 2, che in base a suggerimenti di dottrina riprende una soluzione dell'ultimo statuto catalano.

E' probabile che lo strumento previsto dall'art. 74 della l.p. n. 2 del 2009 (modificato dall'art. 26 del disegno di legge) abbia perso d'attualità, per l'esaurirsi degli effetti della prima manovra anticrisi. In alternativa a una sua possibile soppressione, che potrà essere valutata a livello politico, s'è comunque diradata la frequenza delle relazioni e - anche in via sperimentale - s'è aggiunta una sorta di clausola-tramonto (comma 3).

L'art. 31 corregge un refuso contenuto nell'art. 10 della l.p. n. 10 del 2010 (in materia di nomine), come modificato dalla legge finanziaria provinciale 2012: da esso è saltata la relazione al presidente del consiglio. D'altronde, la previsione che questa relazione venga inviata solo al presidente della provincia (come accade secondo il testo attuale) pare inutile, sia perché il presidente del consiglio gliela trasmetterà (come a tutti consiglieri), sia perché il presidente della provincia - pare - ha modo di essere informato dai nominati in maniera ben più immediata, per la sua stessa posizione.

Quanto all'art. 35, si nota una certa sovrapposizione fra la relazione prevista dall'art. 4 della l.p. n. 11 del 2011 (sull'occupazione femminile) e quella del comitato pari opportunità (art. 8 della l.p. n. 41 del 1983); dal punto di vista meramente tecnico sarebbe opportuno coordinare o, ancor meglio, unificare le due relazioni, e magari anche quella prevista dalla l.p. n. 6 del 2010 (relativa alla violenza di genere; vedi l'art. 30 della proposta).

Claudio Civettini

Mauro Delladio

Bruno Firmani

Luca Zeni

Principali leggi provinciali - previsione di clausole valutative

Per non ampliare troppo l'elenco sono state escluse alcune categorie di leggi che parevano prestarsi meno a un'attività di valutazione sui loro effetti; fermo restando che un'analisi più accurata, a livello politico, potrebbe riconsiderare alcune loro disposizioni. Si tratta di leggi che contengono solo disposizioni frammentarie e isolate, di leggi in corso di abrogazione, di leggi finanziarie, di alcune leggi a contenuto ordinamentale oppure organizzativo puntuale e simili. Per questo motivo alcune materie dove pure si potrebbe pensare a un'attività di valutazione (es.: tributi, dove ci sono solo disposizioni sparse e frammentarie) non sono comprese nell'elenco.

Anche la prima individuazione dei settori non coperti da relazioni, nella quarta colonna, è questione con risvolti politici: quindi suscettibile di approfondimento a questo livello; da cui potrà partire, se del caso, la proposta di nuove clausole valutative o magari l'eliminazione di clausole esistenti, concentrando l'attenzione del consiglio su un certo numero di politiche provinciali e conservando semmai, negli altri casi, più semplici obblighi informativi rivolti al pubblico.

MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE	CONTENUTO DELLA LEGGE	PRESENZA O POSSIBILITÀ DI PREVEDERE CLAUSOLE VALUTATIVE
1.2.2. (Assistenza allo sviluppo)	I.p. 15.3.2005, n. 4	legge provinciale sulla solidarietà internazionale	relazione già prevista (art. 16)
1.4.1. (Elezioni e nomine)	I.p. 5.3.2003, n. 2	legge elettorale provinciale	relazione già prevista (art. 2)
	I.p. 9.6.2010, n. 10	legge sulle nomine	relazioni parziali già previste (art. 10 e 13)
1.5. (Difensore civico)	I.p. 20.12.1982, n. 28	legge provinciale sul difensore civico	relazione già prevista (art. 5)
1.6.2. (Organizzazione e personale)	I.p. 3.4.1997, n. 7	legge sul personale della provincia	relazione parziale già prevista (art. 49), ma non ancora pervenuta (prevista solo di recente, però) - altri dati ricavabili dal rapporto di gestione
	I.p. 19.7.1990, n. 23	legge sui contratti e sui beni provinciali	
	I.p. 30.11.1992,	legge provinciale sull'attività	relazioni già previste (art. 40 e 40 ter) - non



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

	n. 23	amministrativa	ancora pervenute - parzialmente sovrapposte alle relazioni previste dall'art. 19 della l.p. n. 27 del 2010 (finanziaria)
1.6.4. (Programmazione, statistica e informatica)	I.p. 19.11.1979, n. 10	disposizioni sugli interventi finanziari provinciali	
	I.p. 6.5.1980, n. 10	legge sull' informatica	
	I.p. 13.4.1981, n. 6	legge sulla statistica	
	I.p. 8.7.1996, n. 4	legge sulla programmazione provinciale	relazioni già previste (art. 23 e 26)
	I.p. 23.11.1998, n. 17	legge provinciale sulla montagna	
1.7. (Enti locali)	I.p. 15.6.2005, n. 7	legge provinciale sul consiglio delle autonomie	
	I.p. 16.6.2006, n. 3	legge sulle comunità e sugli uffici provinciali	relazioni parziali già previste (art. 33, 33 bis, 35 quinquies); <i>non è coperto da relazioni il settore degli enti locali</i>
1.7.2. (Comuni)	I.p. 27.6.2005, n. 8	legge provinciale sulla polizia locale	relazione già prevista (art. 9)
1.8.1. (Contabilità)	I.p. 4.1.1975, n. 4	legge sulla tesoreria provinciale	
	I.p. 14.9.1979, n. 7	legge provinciale di contabilità	relazioni già previste (art. 12 e 79)
1.8.2. (Finanza locale)	I.p. 15.11.1993, n. 36	legge provinciale sulla finanza locale	vedi relazioni previste dalla legge provinciale di contabilità



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

2.1.1. (Agricoltura e agriturismo)	I.p. 4.9.2000, n. 11	disposizioni sull' archivio provinciale delle imprese agricole	
	I.p. 19.12.2001, n. 10	legge provinciale sull'agriturismo	
	I.p. 28.3.2003, n. 4	legge provinciale sull'agricoltura	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
	I.p. 3.4.2007, n. 9	legge sulla bonifica e sui fondi agricoli	
	I.p. 3.11.2009, n. 13	disposizioni sui prodotti agricoli di prossimità	
2.1.2. (Zootecnia)	I.p. 28.12.1984, n. 16	legge sulla riproduzione animale	
	I.p. 11.3.2008, n. 2	legge sull' apicoltura	
2.1.3. (Foreste)	I.p. 23.5.2007, n. 11	legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura	relazione parziale già prevista (art. 51), ma non ancora pervenuta; <i>non è coperto da relazioni il settore delle foreste</i>
	I.p. 25.7.2008, n. 12	disposizioni sulla biomassa legnosa	
2.1.4. (Usi civici e masi chiusi)	I.p. 14.6.2005, n. 6	legge provinciale sugli usi civici	
2.2. (Miniere, cave e acque minerali)	I.p. 18.2.1988, n. 6	legge sulle miniere	
	I.p. 24.10.2006, n. 7	legge provinciale sulle cave	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

	I.p. 4.4.2011, n. 6	legge sulle acque termali	
2.3. (Energia)	I.p. 29.5.1980, n. 14	legge provinciale sul risparmio energetico	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
	I.p. 17.3.1983, n. 8	disposizioni sulla metanizzazione	
	I.p. 13.7.1995, n. 7	legge sugli elettrodotti	
	I.p. 3.10.2007, n. 16	disposizioni sul risparmio energetico e l' inquinamento luminoso	
2.4. (Industria)	I.p. 23.10.1974, n. 34	disposizioni sui fondi di garanzia	relazione già prevista (art. 9)
	I.p. 13.12.1999, n. 6	legge provinciale sugli incentivi alle imprese	relazione già prevista (art. 36 bis)
2.5. (Artigianato)	I.p. 27.12.1982, n. 32	legge sui tassidermisti	
	I.p. 1.8.2002, n. 11	legge provinciale sull'artigianato	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
2.6. (Commercio)	I.p. 21.4.1997, n. 8	legge sulla tutela dei consumatori	relazione già prevista (art. 3), ma non ancora pervenuta
	I.p. 17.6.2010, n. 13	disposizioni sull' economia solidale	relazione parziale già prevista (art. 4), ma non ancora pervenuta
	I.p. 30.7.2010, n. 17	legge provinciale sul commercio 2010	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
2.7.1. (Imprese turistiche)	I.p. 17.3.1988, n. 9	legge sulle agenzie di viaggio	



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

	I.p. 13.12.1990, n. 33	legge provinciale sui campeggi	
	I.p. 14.7.2000, n. 9	legge sui ristoranti	
	I.p. 15.5.2002, n. 7	legge provinciale sulla ricettività turistica	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
	I.p. 3.8.2010, n. 19	disposizioni su alcolici e minori	
2.7.2. (Professioni turistiche)	I.p. 14.2.1992, n. 12	legge sulle guide turistiche	
2.7.3. (Promozione turistica)	I.p. 11.6.2002, n. 8	legge provinciale sulla promozione turistica	relazione già prevista (art. 14 bis)
2.7.4. (Alpinismo)	I.p. 15.3.1993, n. 8	legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini	
	I.p. 23.8.1993, n. 20	legge sulle guide alpine e sui maestri di sci	
2.8. (Lavoro)	I.p. 16.6.1983, n. 19	legge provinciale sul lavoro	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
	I.p. 10.12.1993, n. 41	legge sulle pari opportunità	relazione già prevista (art. 8)
	I.p. 10.10.2006, n. 6	legge sull' apprendistato	
	I.p. 1.8.2011, n. 11	disposizioni sull' occupazione femminile	relazione già prevista (art. 4)
2.8.2.	I.p. 2.5.1990, n.	legge provinciale sull'immigrazione	



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(Immigrazione ed emigrazione)	13		
	I.p. 3.11.2000, n. 12	legge provinciale sugli emigrati trentini	
3.1. (Assistenza sociale)	I.p. 29.8.1977, n. 20	legge sui consultori	
	I.p. 28.5.1998, n. 6	legge sugli anziani	
	I.p. 14.2.2007, n. 5	legge provinciale sui giovani	
	I.p. 27.7.2007, n. 13	legge provinciale sulle politiche sociali	relazione già prevista (art. 51), ma non ancora pervenuta
	I.p. 28.5.2009, n. 6	disposizioni sui soggiorni socio-educativi	
	I.p. 28.5.2009, n. 7	disposizioni sul consiglio provinciale dei giovani	relazione già prevista (art. 4 e 5)
	I.p. 9.3.2010, n. 6	disposizioni sulla violenza di genere	relazione già prevista (art. 10), ma non ancora pervenuta
	I.p. 2.3.2011, n. 1	legge provinciale sul benessere familiare	relazione già prevista (art. 24)
	I.p. 12.12.2011, n. 15	disposizioni sulla criminalità	relazione già prevista (art. 11)
3.1.2. (Volontariato)	I.p. 13.2.1992, n. 8	legge provinciale sul volontariato	
3.1.3. (Handicappati)	I.p. 7.1.1991, n. 1	legge sulle barriere architettoniche	
	I.p. 15.6.1998, n.	legge sugli invalidi	



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

	7		
	I.p. 10.9.2003, n. 8	legge provinciale sull'handicap	
3.2.1. (Organizzazione sanitaria)	I.p. 23.7.2010, n. 16	legge provinciale sulla tutela della salute	relazione già prevista (art. 6)
3.2.2. (Personale sanitario)	I.p. 20.3.1978, n. 14	legge sulla formazione del personale sanitario	
3.2.3. (Igiene)	I.p. 5.11.1991, n. 23	disposizioni sull' igiene	
	I.p. 20.6.2008, n. 7	disposizioni sulla cremazione	
	I.p. 28.3.2012, n. 4	legge provinciale sugli animali d'affezione	
3.2.4. (Assistenza sanitaria)	I.p. 16.8.1982, n. 13	disposizioni sulle nascite	
	I.p. 24.12.1990, n. 34	disposizioni sulla dialisi	
	I.p. 29.11.1993, n. 37	disposizioni sulla donazione di midollo osseo	
	I.p. 12.12.2007, n. 22	disposizioni sull' odontoiatria	relazione già prevista (art. 8)
	I.p. 22.7.2009, n. 8	disposizioni sui malati di Alzheimer	relazione già prevista (art. 12), ma non ancora pervenuta



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

	I.p. 3.6.2011, n. 8	disposizioni sulla celiachia	
3.3.1. (Scuola)	I.p. 2.11.1993, n. 29	legge sull' istruzione universitaria	
	I.p. 14.7.1997, n. 11	legge sull' insegnamento delle lingue straniere	
	I.p. 7.8.2006, n. 5	legge provinciale sulla scuola	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
3.3.2. (Assistenza ed edilizia scolastica)	I.p. 21.12.1984, n. 13	legge sull' edilizia universitaria	
3.4. (Scuola dell'infanzia e asili nido)	I.p. 21.3.1977, n. 13	legge provinciale sulle scuole dell'infanzia	relazione già prevista (art. 22), ma non ancora pervenuta
	I.p. 12.3.2002, n. 4	legge provinciale sugli asili nido	relazione già prevista (art. 11 ter), ma non ancora pervenuta
3.5. (Sport e attività ricreative)	I.p. 16.7.1990, n. 21	legge provinciale sullo sport	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
	I.p. 8.11.1993, n. 31	disposizioni sui fuoristrada	
3.6. (Beni e attività culturali)	I.p. 14.8.1975, n. 29	legge sull' Istituto culturale ladino	
	I.p. 27.8.1987, n. 16	disposizioni sulla toponomastica	
	I.p. 10.6.1991, n. 11	legge sulla pace	



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

	I.p. 17.2.2003, n. 1	legge provinciale sui beni culturali	
	I.p. 2.8.2005, n. 14	legge provinciale sulla ricerca	
	I.p. 16.12.2005, n. 19	legge sul comitato provinciale per le comunicazioni	relazione già prevista (art. 15)
	I.p. 3.10.2007, n. 15	legge provinciale sulle attività culturali	relazione già prevista (art. 4), ma non ancora pervenuta
	I.p. 13.11.2009, n. 14	disposizioni sugli itinerari storici	
3.7. (Minoranze etniche e linguistiche)	I.p. 13.2.1997, n. 4	legge sull' insegnamento del ladino	
	I.p. 19.6.2008, n. 6	legge provinciale sulle minoranze linguistiche	relazione già prevista (art. 10), ma non ancora pervenuta (causa la mancata costituzione di un organismo)
	I.p. 29.10.2009, n. 12	legge su sinti e rom	relazione già prevista (art. 13), ma non ancora pervenuta
4.1. (Urbanistica)	I.p. 15.1.1993, n. 1	legge provinciale sugli insediamenti storici	
	I.p. 28.4.1997, n. 9	disposizioni sugli impianti radio	
	I.p. 4.3.2008, n. 1	legge urbanistica provinciale	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
	I.p. 27.5.2008, n.	piano urbanistico provinciale	



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

	5		
4.2. (Espropriazione)	I.p. 19.2.1993, n. 6	legge provinciale sugli espropri	
4.3. (Acque pubbliche e opere idrauliche)	I.p. 8.7.1976, n. 18	legge provinciale sulle acque pubbliche	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
4.4. (Opere pubbliche)	I.p. 10.9.1973, n. 42	disposizioni sulla classificazione delle strade	
	I.p. 10.9.1993, n. 26	legge provinciale sui lavori pubblici	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
	I.p. 11.6.2010, n. 12	legge provinciale sulle piste ciclabili	
4.5. (Protezione civile e servizio antincendi)	I.p. 22.8.1988, n. 26	legge sul servizio antincendi	
	I.p. 1.7.2011, n. 9	legge sulla protezione civile	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
4.6. (Edilizia abitativa)	I.p. 18.6.1990, n. 16	disposizioni sull' edilizia per gli anziani	
	I.p. 13.11.1992, n. 21	legge sull' edilizia agevolata	
	I.p. 7.11.2005, n. 15	legge sull' edilizia residenziale pubblica	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
4.7. (Trasporti)	I.p. 15.1.1990, n. 4	legge sulla navigazione pubblica nel lago di Garda	



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

	I.p. 9.7.1993, n. 16	legge provinciale sui trasporti	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
	I.p. 15.11.2001, n. 9	legge sui laghi	
4.7.1. (Impianti di risalita)	I.p. 21.4.1987, n. 7	legge provinciale sugli impianti a fune	
	I.p. 15.11.1988, n. 35	legge sui contributi agli impianti a fune	
4.8. (Tutela dell'ambiente)	I.p. 29.8.1988, n. 28	legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale	<i>legge principale in una materia non coperta da relazioni</i>
	I.p. 27.11.1990, n. 32	legge sul ripristino ambientale	
4.8.1. (Tutela del paesaggio)	I.p. 31.10.1983, n. 37	legge sul patrimonio mineralogico e speleologico	
4.8.2. (Zone protette)	I.p. 30.8.1993, n. 22	legge sul parco dello Stelvio	
4.8.3. (Inquinamento)	d.p.g.p. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.	testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti	relazione parziale già prevista (art. 45 ter), ma non ancora pervenuta (prevista solo di recente, però); <i>altri aspetti della normativa non sono coperti da relazioni</i>
	I.p. 11.9.1995, n. 11	legge sull' agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente	relazione già prevista (art. 4)
	I.p. 12.8.1996, n. 5	legge sul volo	
	I.p. 14.4.1998, n.	disposizioni sui rifiuti	



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

	5		
4.8.4. (Tutela della flora e della fauna, caccia e pesca)	I.p. 12.12.1978, n. 60	<i>legge provinciale sulla pesca</i>	
	I.p. 9.12.1991, n. 24	<i>legge provinciale sulla caccia</i>	relazione parziale già prevista (art. 33 bis), ma non ancora pervenuta (prevista solo di recente, però)



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Disegno di legge

Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale

Art. 1

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia)

1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale n. 34 del 1974 è sostituita dalla seguente:

"a) presenta alla competente commissione del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia, riferita all'esercizio finanziario precedente;"

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)

1. L'articolo 22 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge. La commissione può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni, tenendo conto delle criticità emerse e degli eventuali correttivi apportati in risposta a queste criticità."

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale di contabilità è sostituito dal seguente:

"1. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio provinciale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. E' approvato con legge della Provincia. Assieme al disegno di legge di bilancio la Giunta provinciale presenta al Consiglio una relazione che illustra i criteri adottati per formulare le previsioni di entrata e di spesa."

2. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale di contabilità è abrogato.

3. Il secondo comma dell'articolo 67 della legge provinciale di contabilità è abrogato.



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

4. Il terzo comma dell'articolo 78 della legge provinciale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Ogni anno la Giunta provinciale trasmette al Consiglio una relazione contenente i dati aggregati sulla finanza dei comuni e delle comunità."

5. Il quarto comma dell'articolo 78 della legge provinciale di contabilità è abrogato.

Art. 4

Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985)

1. I commi 4 e 10 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 1986 sono abrogati.

Art. 5

Modificazione dell'articolo 45 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Il comma 4 dell'articolo 45 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è sostituito dal seguente:

"4. Entro un anno dalla data di approvazione del piano e in seguito periodicamente, la Provincia trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo."

Art. 6

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo)

1. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1988 è sostituito dal seguente:

"10. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sull'applicazione di questa legge. La relazione indica, in particolare, le attività, i progetti e i programmi in corso, con le spese sostenute."

Art. 7

Modificazione dell'articolo 33 bis nella legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è sostituita dalla seguente:

"a) promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sulle abitudini dell'orso bruno, del lupo, della lince e sulle buone pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza, nonché iniziative di educazione dirette a evitare comportamenti che possono aumentarne la confidenza con l'uomo e che possono attirarli in prossimità dei centri abitati; l'attività informativa comprende la predisposizione di un rapporto periodico sulle azioni intraprese e sui



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

risultati conseguiti, che è trasmesso anche alla competente commissione del Consiglio provinciale;".

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)

1. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sull'attività amministrativa è sostituito dal seguente:

"2. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sullo stato di attuazione di questa legge. La commissione può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni, tenendo conto delle criticità emerse e degli eventuali correttivi apportati in risposta a queste criticità."

2. L'articolo 40 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa è sostituito dal seguente:

"Art. 40 ter

Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese

1. La Provincia promuove un piano straordinario, di durata non superiore al quinquennio, per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni e accelerando la loro acquisizione d'ufficio mediante l'uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per accedere direttamente ai relativi archivi informatici.

2. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua un'indagine statistica conoscitiva, diretta a individuare e a misurare gli oneri amministrativi, in base a criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. In base agli esiti dell'indagine la Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, la competente commissione del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, adotta il piano straordinario, che prevede:

- a) l'obiettivo di ridurre gli oneri per una quota complessiva non inferiore al 25 per cento;
- b) le misure di riordino e di semplificazione della normativa provinciale da realizzare per conseguire l'obiettivo indicato nella lettera a), con priorità per quelle caratterizzate dalla maggiore onerosità;
- c) i soggetti da coinvolgere nell'attuazione dell'obiettivo indicato nella lettera a) e le modalità per farlo, in modo da assicurare alle associazioni di categoria la facoltà di presentare suggerimenti e proposte;
- d) le misure organizzative e tecnologiche da adottare;
- e) l'elaborazione di una metodologia che consenta di valutare e misurare gli oneri amministrativi attraverso una stima monetaria;
- f) i tempi per l'adozione e la realizzazione delle misure previste dalle lettere a), b), c), d) ed e);

4. La Provincia valuta annualmente lo stato di attuazione del piano, anche per aggiornarlo, e ne informa la competente commissione del Consiglio provinciale.

5. La struttura cui compete predisporre gli atti attuativi di semplificazione acquisisce preventivamente il parere della struttura provinciale competente in materia di semplificazione



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

amministrativa circa la conformità degli atti alle misure previste dal comma 3.

6. Per garantire l'invarianza degli oneri a carico delle imprese le proposte di disposizioni normative o amministrative, quando comportano oneri amministrativi, prevedono la contestuale riduzione o eliminazione di altri oneri amministrativi, per un pari importo stimato. A tal fine le proposte di atto normativo o amministrativo predisposte dopo l'adozione del piano straordinario, nei casi e con le modalità stabilite dal piano, sono corredate da una valutazione sull'invarianza degli oneri. La valutazione, quando ne è il caso, confluisce nelle relazioni previste dall'articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale.

7. L'attuazione delle misure di semplificazione previste dal piano straordinario costituisce obiettivo dei dirigenti e del personale, e rileva ai fini della loro valutazione.".

3. L'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, è abrogato.

Art. 9

Modificazione dell'articolo 57 (Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 57 della legge provinciale n. 1 del 1995 è sostituito dal seguente:

"2. Per la gestione dei fondi previsti dal comma 1 si applicano l'articolo 3, terzo comma, e gli articoli 4, 5, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8 e 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia).".

Art. 10

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 11 del 1995 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore promuove il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'agenzia. Assieme al rendiconto presenta alla Giunta provinciale e alla competente commissione del Consiglio provinciale una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.".

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)

1. L'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 11 bis

Documento di attuazione del programma di sviluppo

1. Ogni anno la Giunta provinciale, assieme ai disegni di legge concernenti la manovra di



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

bilancio, approva un documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale.

2. Il documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale indica, per le diverse aree strategiche del programma di sviluppo e per i singoli punti del programma di legislatura previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale), gli interventi da attuare, i progetti di legge da presentare e gli altri provvedimenti da approvare nel periodo di validità del bilancio e comunque entro la fine della legislatura provinciale. Inoltre comprende la relazione sull'attuazione del programma di legislatura prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge elettorale provinciale, e fra i contenuti previsti da quest'ultima lettera indica, in particolare, gli interventi attuati e i provvedimenti approvati, facendo riferimento a quelli previsti nella relazione precedente.

3. Nel periodo iniziale della legislatura provinciale, in attesa dell'approvazione del nuovo programma di sviluppo e assieme ai disegni di legge concernenti la manovra di bilancio, la Giunta provinciale approva, in luogo del documento di attuazione, una relazione programmatica, che illustra le strategie e le principali linee d'intervento della manovra economico-finanziaria.

4. I criteri per l'impostazione del documento e della relazione programmatica, che contengono anche indicazioni relative ai loro effetti sulla valutazione dei dirigenti prevista dall'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), sono sottoposti al parere del comitato per lo sviluppo provinciale e della competente commissione del Consiglio provinciale."

2. L'articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Disegni di legge

1. Se per l'attuazione di progetti è necessario un provvedimento legislativo, il relativo disegno di legge è accompagnato da uno schema di massima del progetto.

2. I disegni di legge d'iniziativa della Giunta provinciale sono corredati da una relazione tecnica, redatta dalle strutture competenti, che:

- a) quantifica gli oneri d'investimento e di gestione derivanti da ogni disposizione e indica la relativa copertura finanziaria, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni del bilancio pluriennale e dell'onere complessivo, in relazione agli obiettivi fisici previsti. La relazione indica i dati e i metodi usati per la quantificazione;
- b) effettua l'analisi tecnico-normativa e l'analisi d'impatto della regolamentazione relativa alle nuove disposizioni e valuta, in particolare, l'impatto organizzativo e procedurale delle norme. Le connesse ricadute finanziarie sono comprese nella quantificazione prevista dalla lettera a).

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione del Consiglio, sono disciplinati i contenuti e la metodologia di redazione delle relazioni tecniche previste dal comma 2."

3. L'articolo 26 della legge sulla programmazione provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Rapporto sulla situazione economico-sociale della Provincia e rapporto di gestione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta provinciale trasmette al Consiglio un rapporto sulla situazione economico-sociale della Provincia e un rapporto di gestione relativo allo stato di



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

attuazione delle politiche d'intervento pubblico, ai risultati conseguiti e agli effetti dell'intervento. Questi rapporti si coordinano con i documenti previsti dall'articolo 11 bis."

Art. 12

Modificazione dell'articolo 49 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)

1. Il comma 4 dell'articolo 49 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:

"4. Ogni anno la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto con i dati più significativi, differenziati per genere, riguardanti fra l'altro la distribuzione del part-time distinto per categoria, l'erogazione delle indennità distinte per dipartimenti, gli incarichi di livello dirigenziale e di direttore, i carichi di famiglia delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio presso la Provincia e i suoi enti strumentali. Il rapporto è presentato alla competente commissione del Consiglio provinciale, trasmesso al comitato pari opportunità e, se presente, al referente per la conciliazione."

Art. 13

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 8 del 1997 è sostituita dalla seguente:

"f) presenta alla Giunta e alla competente commissione del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;"

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 36 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. L'articolo 36 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"Art. 36 bis

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare:

- a) il quadro degli interventi e delle iniziative;
- b) l'efficacia delle politiche di incentivazione, sulla base di indicatori predeterminati anche avvalendosi di istituti universitari e di ricerca;
- c) le risorse stanziare ed erogate, il numero e la tipologia dei beneficiari, sulla base di parametri che mettano in evidenza l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale;
- d) le eventuali criticità emerse.

2. La Provincia fornisce annualmente al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

settore economico relativi agli aiuti previsti da questa legge.

3. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni previste dal comma 1, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità."

Art. 15

Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sull'attuazione di quest'articolo, e in particolare sulla presenza degli apparecchi da gioco e sulle misure di prevenzione, di cura e riabilitazione delle patologie collegate al gioco d'azzardo."

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 11 ter della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido)

1. L'articolo 11 ter della legge provinciale sugli asili nido è sostituito dal seguente:

"Art. 11 ter

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione che contiene indicazioni sui seguenti argomenti:

- a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni;
- c) individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi;
- d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi;
- e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;
- f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;
- g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi;
- i) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni previste dal comma 1, anche suggerendo



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

di rivedere l'impostazione delle relazioni, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità.".

Art. 17

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 bis della legge provinciale sulla promozione turistica è sostituito dal seguente:

"2. La conferenza esprime orientamenti e formula proposte per la definizione delle politiche turistiche provinciali, valutandone le ricadute sul sistema socio-economico trentino. Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi alla competente commissione del Consiglio provinciale.".

2. L'articolo 14 bis della legge provinciale sulla promozione turistica è sostituito dal seguente:

"Art. 14 bis

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione che informa su:

- a) come si è evoluto il mercato turistico in Trentino e quali sono le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica provinciale;
- b) come e in che misura l'attività della società prevista dall'articolo 6 ha favorito la promozione dell'attività turistica e del territorio del Trentino, in particolare nei mercati internazionali;
- c) qual è l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per beneficiario, in relazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 9, comma 8, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
- d) quali sono le risorse stanziare ed erogate per i contributi previsti dagli articoli 12 sexies, 13 e 13 bis, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
- e) quali sono i principali risultati derivanti dall'organizzazione e dalla vendita di servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14.

2. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni previste dal comma 1, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità.".

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale)

1. L'articolo 16 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

relazione sull'applicazione di questa legge. La relazione indica, in particolare, le attività, i progetti e i programmi in corso, con le spese sostenute.".

Art. 19

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale è sostituito dal seguente:

"2. Per dotarsi di un adeguato apporto scientifico nel sostegno delle politiche e degli interventi in materia di sicurezza la Giunta provinciale, anche mediante convenzioni con università o altri soggetti pubblici o privati, istituisce l'osservatorio per la sicurezza, quale strumento consultivo, di proposta e di supporto alla conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza. All'osservatorio possono essere affidate le funzioni indicate nel comma 1. Ogni anno l'osservatorio presenta alla Giunta provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione del Consiglio provinciale il rapporto sulla sicurezza assieme alla relazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato).".

Art. 20

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Il comma 8 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"8. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sulle operazioni compiute ai sensi dei commi 5 e 7, entro quindici giorni dalla loro conclusione, indicando tutti gli elementi utili per l'esercizio della funzione di controllo del Consiglio.".

2. L'articolo 33 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 33 bis

Informazioni sulle agenzie e sugli enti strumentali

1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale:

- a) i bilanci e i rendiconti delle agenzie, degli enti pubblici strumentali e delle fondazioni della Provincia, delle società partecipate dalla Provincia;
- b) il conto consolidato del settore pubblico provinciale, comprendente la Provincia, le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia, riferito all'anno precedente;
- c) un quadro consolidato dei dati economico-finanziari delle società partecipate dalla Provincia, riferiti all'anno precedente;
- d) una relazione sulle attività e sui principali risultati gestionali ed economico-finanziari conseguiti nell'anno precedente dai soggetti indicati nella lettera a);
- e) un quadro previsionale degli investimenti degli enti indicati dalla lettera a), e delle relative fonti di finanziamento, per il periodo cui si riferisce il bilancio provinciale;
- f) un rapporto informativo sul debito consolidato delle società controllate dalla Provincia.



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

2. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni previste dal comma 1, anche suggerendo di rivederne l'impostazione. Inoltre può chiedere l'intervento dei rappresentanti legali delle agenzie, degli enti pubblici strumentali, delle fondazioni e delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, o in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore; i rappresentanti legali hanno l'obbligo di presentarsi.

3. Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia o in cui la Provincia riveste una posizione dominante rendono pubbliche e aggiornano costantemente, nel sito internet della Giunta provinciale e nei loro siti istituzionali, le informazioni principali sui loro amministratori e sindaci, sui relativi compensi, sul personale e sulla sua retribuzione, sulle loro attività e sui risultati di bilancio. Il contenuto e le modalità dell'informazione sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione del Consiglio."

3. L'articolo 33 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 33 ter

Informazioni sul sistema pubblico provinciale

1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia, che riferisce sullo stato d'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti da questa legge, dalla legge sul personale della Provincia, dalle disposizioni in materia di organizzazione e di personale contenute nelle leggi finanziarie provinciali e in particolare nell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale n. 1 del 2005. La relazione evidenzia anche i mutamenti rispetto alla situazione del periodo precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull'andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede attuativa.

2. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni contenute nella relazione; inoltre può suggerire di rivederne l'impostazione, tenendo conto delle criticità emerse e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità. Può chiedere l'intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l'obbligo di presentarsi."

4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 35 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"d) la presentazione alla Provincia e alla competente commissione del Consiglio provinciale di una relazione annuale sull'attività svolta;"

Art. 21

Modificazione dell'articolo 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1. Il comma 5 dell'articolo 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:

"5. Ogni tre anni, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la cabina di regia predispone una relazione sullo stato di attuazione della normativa sulle aree protette, contenente anche proposte per il miglioramento e l'integrazione della rete provinciale delle aree protette. La cabina di regia presenta la relazione alla Giunta provinciale e alla competente



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

commissione del Consiglio, anche per l'organizzazione di una conferenza informativa.".

Art. 22

Sostituzione dell'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)

1. L'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

"Art. 51

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Almeno ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sullo stato di attuazione di questa legge, al fine di valutare i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale, di verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali e socio-sanitarie, di conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi, di disporre di elementi conoscitivi utili per la programmazione di settore.

2. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni previste dal comma 1, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità.".

Art. 23

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle attività culturali è sostituito dal seguente:

"3. Spetta al forum, che si avvale dell'osservatorio provinciale delle attività culturali, valutare gli effetti e i risultati delle politiche culturali finanziate o realizzate direttamente, nonché verificare il grado di soddisfazione degli utenti. A tal fine il forum presenta ogni due anni alla Giunta provinciale e alla competente commissione del Consiglio provinciale una relazione contenente i risultati della valutazione.".

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)

1. L'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione con indicazioni documentate e motivate sui seguenti argomenti:

- a) entità della domanda e dell'offerta di interventi assistenziali a favore dei soggetti indicati negli



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

articoli 2, 3 e 4, al momento dell'entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni, anche in maniera distinta per i diversi ambiti territoriali;

- b) tempi d'attesa;
- c) interventi realizzati dalle strutture convenzionate, da quelle non convenzionate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e da quelle pubbliche, e analisi dei loro costi;
- d) modalità di partecipazione economica degli assistiti;
- e) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni previste dal comma 1, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità."

Art. 25

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)

1. La lettera e) del comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche è sostituita dalla seguente:

"e) presenta alla competente commissione del Consiglio provinciale una relazione annuale sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle minoranze linguistiche; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia le criticità nell'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue minoritarie."

Art. 26

Sostituzione dell'articolo 74 (Clausola valutativa) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2

1. L'articolo 74 della legge provinciale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 74

Informazioni sull'attuazione del capo I

1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sull'attuazione del capo I e sui risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi economica. La relazione fornisce informazioni, in particolare, sui costi complessivi, sulle misure adottate per il sostegno al reddito e all'occupazione delle fasce sociali in difficoltà, sugli interventi per il sostegno delle imprese, le azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino, la manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna.

2. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione del capo I, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni previste dal comma 1, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e degli eventuali correttivi apportati in risposta a queste criticità.

3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore di quest'articolo la competente commissione del Consiglio provinciale, sentita la Giunta, verifica che gli obblighi informativi previsti dal comma 1 siano ancora attuali e può proporre la loro soppressione."



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d'intesa, ogni anno, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale. In quest'occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull'attività e sulle iniziative del consiglio. La relazione evidenzia le ricadute dell'attività del consiglio, anche in termini di proposte, di pareri, di rapporti con organismi analoghi, valutandone gli effetti e i costi. A seguito della relazione il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre di modificare questa legge, anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani, contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti."

2. L'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2009 è abrogato.

Art. 28

Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale)"

1. L'articolo 12 della legge provinciale n. 8 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge. La commissione può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità."

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12 (Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento)

1. L'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti nel miglioramento della



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

condizione dei gruppi sinti e rom e della loro integrazione nel contesto sociale e culturale trentino, con indicazioni documentate sui seguenti argomenti:

- a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione delle aree residenziali di comunità e dei campi di transito;
- b) entità e criteri di ripartizione dei fondi previsti per l'attuazione della legge;
- c) entità delle aree e dei campi di transito disponibili, suddivise per tipologia e per distribuzione territoriale, nel momento dell'entrata in vigore della legge e nel momento della presentazione della relazione;
- d) entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall'offerta per i nuclei familiari che chiedono di fissare la loro dimora nell'area residenziale di comunità, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree, nel momento della presentazione della relazione;
- e) iniziative promosse e attuate per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom, della scolarizzazione e della formazione professionale degli adulti, per il sostegno dell'attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;
- f) controlli attivati circa il rispetto del patto di comunità, la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati, e relativi risultati;
- g) controlli effettuati per verificare la corretta fruizione dei campi di transito da parte dei sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino, e relativi risultati;
- h) nota dettagliata dei costi complessivi diretti e indiretti sostenuti dagli enti pubblici coinvolti nell'applicazione della legge;
- i) nota dettagliata dei risultati ottenuti in materia di scolarizzazione e accesso al lavoro dei beneficiari della legge;
- j) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni previste dal comma 1, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità."

Art. 30

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2010 è sostituita dalla seguente:

"e) informa la competente commissione del Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge."

Art. 31

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)".

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"1. Annualmente, o quando ne viene richiesto, chi è stato nominato o designato invia al



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Presidente del Consiglio provinciale una relazione sulla sua attività. Più persone nominate o designate nello stesso organo possono trasmettere una relazione unica."

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sui risultati realizzati dal punto di vista dell'adeguato bilanciamento di genere nelle nomine e nelle designazioni."

Art. 32

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:

"5. Ogni anno il tavolo trasmette alla Giunta provinciale e alla competente commissione del Consiglio una relazione sulle sue attività."

Art. 33

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio provinciale verifica il funzionamento del servizio sanitario provinciale e formula indirizzi e proposte alla Giunta provinciale. L'assessore provinciale competente, all'inizio della legislatura, illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali relativi alla predisposizione del piano provinciale per la salute. Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del piano provinciale per la salute, sulla gestione e sull'efficienza dei servizi sanitari. Alla relazione sono allegati i bilanci di esercizio e di missione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le relative relazioni di accompagnamento. La competente commissione del Consiglio può chiedere approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni in parola, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità."

Art. 34

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)

1. L'articolo 24 della legge provinciale sul benessere familiare è sostituito dal seguente:

"Art. 24

Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari

1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

sito, un rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità. Il rapporto indica:

- a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti nel territorio trentino, con l'evidenza delle aree di particolare disagio;
- b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati a sostenere i progetti di vita delle famiglie, a coordinare i tempi del territorio e a promuovere l'associazionismo familiare, e le eventuali criticità emerse nella realizzazione di questi interventi;
- c) il funzionamento del distretto per la famiglia, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati per dar vita a un sistema integrato per le politiche familiari;
- d) gli esiti derivanti dall'applicazione del sistema di certificazione territoriale familiare previsto dall'articolo 19 e degli standard di qualità familiare previsti dagli articoli 17 e 18;
- e) l'operatività e l'utilizzo - a fini di programmazione e indirizzo - del sistema informativo per le politiche familiari;
- f) la valutazione dell'impatto sulle condizioni di vita delle famiglie prodotto dalle principali politiche strutturali elencate nell'articolo 3.

2. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la redazione del rapporto, comprese quelle per il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, delle strutture organizzative provinciali competenti, e le metodologie di valutazione degli interventi.

3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, è approvato dalla Giunta provinciale ed è presentato alla competente commissione del Consiglio provinciale.

4. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l'impostazione delle relazioni previste dal comma 1, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità..".

2. L'articolo 39 della legge provinciale sul benessere familiare è abrogato.

Art. 35

Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 11 (Interventi per favorire l'occupazione femminile)

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 11 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Almeno ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti da questa legge. La relazione:

- a) indica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione degli interventi di politica del lavoro;
- b) verifica lo stato di attuazione delle politiche a sostegno dell'occupazione femminile, anche in rapporto con l'evoluzione del mercato del lavoro..".



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 36

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)

1. L'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Relazione sull'attuazione della legge

1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti. La relazione, coordinandosi con il rapporto sulla sicurezza previsto dall'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale, indica, in particolare:

- a) l'ammontare delle risorse impegnate e pagate per finanziare gli interventi previsti da questa legge, la loro ripartizione, le modalità di selezione dei soggetti coinvolti;
- b) i dati sui fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata rilevati nel territorio provinciale;
- c) il numero, la tipologia, la localizzazione, lo stato di conservazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nel territorio provinciale.

2. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l'impostazione della relazione prevista dal comma 1, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità."